



SENT.105/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice

Paola Lo Giudice Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 20654** del registro di Segreteria, promosso dalla

Procura Regionale nei confronti di:

- **Filippo Del Vecchio** (c.f. DLVFPP52C18E249V), difeso dall'avv.

Cristiano Maria Sicari (c.f. SCRCST65S14C632S) del Foro di Chieti e

dall'avv. Stefano Rossi (c.f. RSSSFN46R29A345W) del Foro di L'Aquila;

- **Antonino Carlo Di Federico** (c.f. DFDNNN54S04F196C), difeso dall'avv.

Marco Spagnuolo (c.f. SPGMRC68L13C632U) e dall'avv. Valentina

Crescia (c.f. CRSVNT76R57G482T) del Foro di Pescara.

Uditi all'udienza pubblica del 2 luglio 2024, il magistrato relatore, dott.ssa

Paola Lo Giudice, il Vice Procuratore Generale dott. Marco Di Marco, nonché

l'avv. Stefano Rossi per il convenuto dott. Del Vecchio e gli avv. Marco

Spagnuolo e Valentina Crescia per il convenuto arch. Di Federico,

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Emilia Giammaria.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria della Sezione il 5 dicembre 2023, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. Filippo Del Vecchio, nella qualità di Direttore generale *pro tempore* dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti Pescara, e l'arch. Antonino Carlo Di Federico, in qualità di RUP e direttore dei lavori di interventi effettuati presso la medesima Università, chiedendo la condanna al pagamento, in favore dell'Università, della somma di euro 70.592,83 o della diversa somma che risulterà in corso di causa, con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria e interessi legali calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, e delle spese del giudizio in favore dello Stato.

2. L'azione di responsabilità traeva origine dalla segnalazione della Guardia di Finanza, Gruppo di Chieti, pervenuta il 3 marzo 2022, concernente un presunto danno erariale in materia di affidamento di appalti pubblici in via di somma urgenza in deroga alle forme di evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici, emerso nell'ambito di indagini delegate dal Nucleo speciale anticorruzione di Roma, Gruppo vigilanza contratti pubblici. Da tali indagini era derivata informativa di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti per le fattispecie di cui agli artt. 110, 323, 353, 353-bis, 356 e 476 c.p.

A seguito di attività istruttoria, il 4 maggio 2023 la Procura notificava l'invito a dedurre agli odierni convenuti e ad un ulteriore soggetto, collaboratore dell'arch. Di Federico. Il dott. Del Vecchio e l'ulteriore soggetto presentavano deduzioni, chiedendo l'archiviazione dell'istruttoria. L'arch. Di Federico non

presentava deduzioni.

Sulla base delle deduzioni pervenute, la Procura riteneva superata la contestazione nei confronti dell'ulteriore soggetto. Non ritenendo invece le argomentazioni prospettate idonee a superare gli addebiti formulati nei confronti del dott. Del Vecchio e dell'arch. Di Federico, la Procura adottava l'atto di citazione, contestando loro di aver concorso a causare all'Università il danno di euro 70.592,83.

In particolare, la Procura evidenziava che il 23 aprile 2013 il Consiglio di amministrazione dell'Università aveva approvato il progetto finalizzato alla "Ristrutturazione locali primo livello seminterrato Facoltà Architettura" per un importo di euro 300.000,00 e, con deliberazione n. 332/2014 del 24 giugno 2014, ne aveva aggiudicato l'esecuzione alla ditta Lauredil s.r.l. con un ribasso del 5,30 per cento. Con successiva deliberazione n. 258/2015 del 26 maggio 2015, il C.d.A. aveva approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva, predisposta in data 15 maggio 2015 dal direttore dei lavori arch. Di Federico. Il 26 febbraio 2016, prima della fine dei lavori, l'arch. Di Federico aveva redatto un progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo intervento denominato "Corpo A – Architettura. Ristrutturazione dei locali del primo livello seminterrato. Interventi urgenti ed indifferibili: adeguamenti strutture in c.a., impianti termofluidici, elettrici e speciali, pavimentazioni resilienti e raccordo opere principali" per l'importo di euro 285.000,00, specificando che i lavori riguardavano "l'adeguamento (miglioramento del comportamento sismico) delle strutture in c.a. di pilastri, travi, solai e pareti alle richieste dell'Ufficio del Genio civile di Pescara (cfr. nota n. U-2015- 0232813 del 6.7.2015) e la loro estensione per la chiusura anche delle altre tre aperture nel solaio che

affacciano sul livello -2 degli ex depositi”. Con nota del 15 marzo 2016 la

Lauredil s.r.l. aveva offerto per l'affidamento dei nuovi lavori un miglioramento del 5,00 per cento rispetto al ribasso del 5,30 per cento offerto per i lavori principali.

In considerazione di asserite ragioni d'urgenza e dell'opportunità di escludere rischi legati a possibili interferenze tra più ditte presenti sul cantiere, il direttore generale dott. Del Vecchio aveva disposto l'esecuzione immediata dei lavori ai sensi dell'art. 176, d.p.r. n. 207/2016, con affidamento alla ditta Lauredil s.r.l. appaltatrice dei lavori principali.

Con deliberazione n. 220 del 26 aprile 2016, la cui proposta era stata redatta dall'arch. Di Federico, il C.d.A. aveva approvato il progetto, qualificandolo quale “perizia tecnico-estimativa”, modificandone la denominazione in “Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza dei solai del primo livello seminterrato, Corpo 'A' - Architettura”. Con la medesima deliberazione il C.d.A. aveva ratificato l'affidamento dei lavori in favore della Lauredil s.r.l. al prezzo di euro 249.249,59. Il 25 luglio 2016 il direttore generale dott. Del Vecchio aveva stipulato il relativo contratto di appalto.

Il 4 novembre 2016 l'arch. Di Federico aveva redatto lo stato finale del primo appalto del 2013 e sottoscritto il relativo certificato di pagamento.

Secondo il Requirente le fasi di affidamento e di realizzazione dei lavori erano caratterizzate da plurime condotte illecite poste in essere dal RUP e direttore lavori arch. Di Federico e dal direttore generale dott. Del Vecchio.

In particolare (cfr. lettera “A” dell'atto di citazione), l'arch. Di Federico, nella descrizione dell'intervento del progetto del 26 febbraio 2016, al fine di consentire l'affidamento diretto dei lavori alla Lauredil s.r.l. in base all'art. 57,

d.lgs. n. 163/2006 e agli artt. 175 e 176, d.p.r. n. 207/2010, vigenti *ratione temporis*, aveva dichiarato falsamente che i lavori riguardavano “l’adeguamento (miglioramento del comportamento) sismico delle strutture in c.a. di pilastri, travi, solai e pareti alle richieste dell’Ufficio del Genio civile di Pescara” di cui alla comunicazione del 6 luglio 2015. Tuttavia, la menzionata comunicazione del Genio civile aveva solo chiesto ulteriori integrazioni documentali in merito ai lavori ed era stata riscontrata con la relazione del 10 luglio 2015 del progettista della ditta ing. Bagagli, il quale aveva dimostrato che non sussisteva la necessità di porre in essere ulteriori lavori.

Inoltre, come risultava da documentazione acquisita in fase istruttoria (in particolare la Procura richiamava una relazione redatta dall’ing. Bagagli; la corrispondenza scambiata tra il RUP, il collaboratore del RUP, l’ing. Bagagli e la ditta Lauredil s.r.l., ivi incluse la richiesta di un’anticipazione sull’importo del SAL dell’intervento appaltato nel 2013 in considerazione del fatto che alcune opere urgenti ed indifferibili erano state già eseguite; la PEC del 18 febbraio 2016 con cui l’arch. Di Federico autorizzava la Lauredil s.r.l. all’emissione della fattura), la realizzazione dei lavori di chiusura delle sei aperture nei solai che affacciavano sul livello -2, già previsti nella variante tecnica al progetto iniziale, era stata completata nel periodo compreso tra giugno e novembre 2015, quindi prima della redazione della perizia tecnico-economica per lavori urgenti del 26 febbraio 2016. Dunque, in fase di liquidazione del secondo SAL dell’intervento iniziale, in accordo con la Lauredil s.r.l., l’arch. Di Federico aveva detratto dalla contabilità tre delle sei strutture in c.a., le quali sarebbero state pagate a seguito della perizia delle opere urgenti strutturali.

La Procura rilevava inoltre (lett. “B” dell’atto di citazione) che l’arch. Di

Federico aveva redatto la proposta di deliberazione, successivamente approvata con atto n. 220 del 26 aprile 2016, con la quale il C.d.A. aveva approvato il progetto (definito perizia tecnico-economica) a sua firma del 26 febbraio 2016 e aveva ratificato l'affidamento diretto disposto dal direttore generale in via di somma urgenza.

La Procura contestava altresì (cfr. lettera "C" dell'atto di citazione) al dott. Del Vecchio di avere disposto, su indicazione dell'arch. Di Federico, l'immediata esecuzione dei lavori di cui al progetto del 26 febbraio 2016, con l'affidamento degli stessi alla Lauredil s.r.l. in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 176, d.p.r. n. 207/2010. Infatti, non era stato adottato il verbale di sopralluogo di cui all'art. 175, d.p.r. n. 207/2010, recante l'indicazione dei motivi dello stato di urgenza, delle cause che lo avevano provocato e dei lavori necessari per rimuoverlo, né erano state individuate le ragioni di somma urgenza. Inoltre, gran parte delle lavorazioni previste dalla predetta perizia tecnico-economica (in particolare, il recupero del locale n. 5, i nuovi impianti termofluidici ed elettrici, la nuova pavimentazione in vinile, opere varie di finitura, lo spostamento della linea fognaria) non erano attinenti alla realizzazione di opere strutturali, né erano collegate a eventi imprevedibili e alla necessità di intervenire con urgenza. I lavori strutturali, che avevano fornito l'occasione per il ricorso alla procedura d'urgenza, avevano avuto un peso marginale rispetto al totale dei lavori previsti dalla perizia (euro 53.668,82 a fronte di 263.157,44 totali).

In aggiunta, la Procura rilevava (cfr. lettera "D" dell'atto di citazione) che l'arch. Di Federico, in qualità di direttore dei già citati lavori principali relativi alla "Ristrutturazione locali primo livello seminterrato Facoltà Architettura",

affidati con deliberazione del C.d.A. del 23 aprile 2013, aveva contabilizzato nel SAL finale e inserito nel certificato di pagamento del 4 novembre 2016 la posa in opera del pavimento in marmo per una superficie di mq 152,19 per l'importo di euro 18.446,95 al lordo del ribasso d'asta del 5,30 per cento e al netto dell'IVA (importo al netto del ribasso: euro 17.469,26), in realtà non effettivamente realizzata. La falsità delle attestazioni era desumibile dall'assenza di documenti di trasporto e di fatture di acquisto del materiale necessario da parte della Lauredil s.r.l., come accertata dalla G.d.F. Inoltre, l'area interessata dai lavori, secondo quanto risultava dalla lettura della contabilità dei lavori d'urgenza, era stata pavimentata con materiale vinilico (*linoleum*), risultando inverosimile o comunque irragionevole che la posa della pavimentazione vinilica di minor pregio fosse avvenuta sul pavimento di marmo appena posato nel corso dei lavori principali. La stessa perizia del 26 febbraio 2016 specificava che la pavimentazione in vinile doveva essere collocata sia sulle pavimentazioni preesistenti in marmo rovinate e non più decorose, sia sulle pavimentazioni grezze collocate sui solai nuovi.

Da ultimo (cfr. lettera "E" dell'atto di citazione), la Procura affermava che l'arch. Di Federico, in qualità di direttore dei lavori principali affidati con deliberazione del C.d.A. del 23 aprile 2013, aveva contabilizzato la voce "adeguamento e sistemazione impianto elettrico esistente" del SAL finale inserendo nel certificato di pagamento del 4 novembre 2016 la fornitura per euro 10.576,50 al lordo del ribasso del 5,30 per cento e al netto dell'IVA (importo al netto del ribasso: euro 10.015,95), sebbene la fornitura in realtà non fosse stata effettuata. Infatti, la perizia tecnico economica del 26 febbraio 2016 aveva previsto la realizzazione di un nuovo impianto, risultando

	inverosimile o irragionevole che un impianto elettrico, adeguato alla normativa	
	vigente appena qualche mese prima, fosse sostituito dalla realizzazione di un	
	nuovo impianto. Richiamava una email del 10 agosto 2016 proveniente da un	
	dipendente della Lauredil S.r.l. dalla quale si desumeva che la relativa voce	
	del SAL (voce n. 93) del primo affidamento dei lavori era stata in realtà	
	utilizzata a copertura di altre lavorazioni di cui non era specificata né la	
	tipologia né l'importo.	
	La Procura riteneva le suddette condotte imputabili all'arch. Di Federico	
	a titolo di dolo, in quanto sorrette dalla coscienza e volontà delle azioni e	
	dell'evento dannoso. Al dott. Del Vecchio era invece imputato a titolo di colpa	
	grave l'affidamento d'urgenza dei lavori di cui di cui al progetto del 26 febbraio	
	2016, stante la grave negligenza nell'assolvimento dei propri doveri d'ufficio,	
	stante l'assenza dei presupposti a tal fine previsti dagli artt. 175 e 176, d.p.r.	
	n. 207/2010.	
	Quanto al nesso causale, con riferimento all'affidamento diretto le false	
	attestazioni contenute nella perizia tecnico-economica del 26 febbraio 2026 e	
	nella proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del C.d.A. avevano	
	condizionato la scelta della procedura di selezione dell'impresa, giustificando	
	l'affidamento diretto non preceduto da valutazione comparativa.	
	All'affidamento dei lavori aveva concorso anche la condotta negligente del	
	direttore generale. Inoltre, la falsità della contabilità tenuta dal direttore dei	
	lavori aveva consentito la liquidazione di un corrispettivo per lavori non	
	effettivamente realizzati.	
	Il danno arrecato all'Università era quantificato in euro 70.592,83 e	
	risultava dalla sommatoria di tre componenti:	
	- pag. 8 di 31 -	

	a) la prima quota era costituita dal danno alla concorrenza, quantificato	
	in via presuntiva in euro 41.723,62, facendo riferimento al probabile valore di	
	aggiudicazione in caso di svolgimento della gara, sulla base dei ribassi medi	
	rilevati per la Provincia di Chieti dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici	
	per il periodo in questione, pari al 25,89 per cento. Secondo la Procura,	
	l'affidamento diretto aveva determinato una maggiore spesa a carico	
	dell'Amministrazione pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il	
	minor prezzo di cui essa avrebbe potuto beneficiare in caso di svolgimento di	
	una regolare procedura di gara, essendo dato di comune esperienza che la	
	competizione tra più operatori economici stimola la presentazione di offerte	
	con significativi ribassi sul prezzo di progetto;	
	b) la seconda quota di danno derivava dalla contabilizzazione e dal	
	pagamento di lavorazioni non realmente effettuate per euro 27.485,21, di cui	
	17.469,26 per la posa in opera del pavimento in marmo e 10.015,95 per	
	l'adeguamento e la sistemazione dell'impianto elettrico;	
	c) l'ulteriore voce di danno, equitativamente quantificata in euro 1.384,00	
	(pari al 2 per cento del danno patrimoniale), era determinata dal disservizio	
	arrecato alla funzionalità degli uffici di appartenenza e dai costi sostenuti per	
	l'accertamento delle irregolarità rilevate.	
	Tenendo conto dell'apporto causale dei convenuti e dell'elemento	
	soggettivo contestato, l'arch. Di Federico era chiamato a rispondere per l'intero	
	importo di euro 70.592,83. Il dott. Del Vecchio era invece chiamato a	
	rispondere, in via sussidiaria, per l'importo di euro 20.861,81 (pari al 50 per	
	cento del danno alla concorrenza).	
	3. Con memoria depositata il 10 giugno 2024 si costituiva in giudizio il	
	- pag. 9 di 31 -	

dott. Del Vecchio, chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti.

Nella sua qualità di direttore generale non aveva alcun titolo di partecipazione alle attività contestate, trattandosi di attività del RUP e del C.d.A. Inoltre, non aveva svolto alcuna attività che potesse avvincherlo alle responsabilità delle scelte operate dal C.d.A. su indicazione del RUP. Il procedimento relativo all'affidamento dell'appalto dei lavori era stato gestito, in base alla l. n. 241/1990 e alle norme del Codice dei contratti e del relativo regolamento di attuazione (d.p.r. n. 207/2010, richiamando in particolare gli artt. 9 e 10) dal RUP arch. Di Federico, al quale erano assegnate tutte le responsabilità relative alla procedura, in relazione alle quali aveva percepito l'apposito compenso. Quest'ultimo aveva predisposto e firmato le progettazioni preliminari e la documentazione tecnica dei lavori svolti, aveva redatto la relazione tecnico-illustrativa e il computo metrico di dettaglio, affermando l'urgenza dell'opera e degli interventi di rafforzamento strutturali da effettuare, aveva riferito l'adeguamento delle strutture alle richieste dell'Ufficio del Genio civile di Pescara e i nuovi impianti alle richieste del direttore del Dipartimento di architettura.

Da parte del dott. Del Vecchio non vi era stata nessuna ingerenza nella procedura, sottolineando che in base all'art. 2, comma 1, lett. o), l. n. 240/2010 (recante norme in materia di organizzazione dell'Università, di personale accademico e reclutamento), al direttore generale dell'Università sono attribuiti, sulla base degli indirizzi forniti dal C.d.A., esclusivamente la gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché i compiti di cui all'art. 16, d.lgs. n. 165/2001, con diritto alla partecipazione senza esercizio di voto alle sedute del

C.d.A., delle cui determinazioni era mero esecutore. Inoltre, l'art. 27 del regolamento generale dell'Ateneo precisava che spetta agli uffici informare i consiglieri in merito alle delibere da adottare.

Considerata la dimensione e la tecnicità degli interventi e la mole di documentazione, il dott. Del Vecchio aveva chiesto agli architetti responsabili (Di Federico per i lavori e Di Iorio per le manutenzioni) di intervenire personalmente nei C.d.A. In nessuna fase della procedura, quindi neanche nella preparazione della variante ai lavori e nella scrittura della delibera per il C.d.A., era previsto l'intervento del direttore generale. Precisava che il flusso di preparazione delle delibere da sottoporre all'approvazione del C.d.A. era gestito da un sistema informatico che metteva a disposizione dei funzionari un flusso di gestione delle delibere, volto a mantenere la costante identificazione del proponente. In tale ambito, l'"approvazione" del direttore generale risultante nel *workflow* era da intendersi come approvazione all'inserimento nell'ordine del giorno. In ogni C.d.A. pervenivano decine di delibere e di solito il direttore generale teneva per sé l'illustrazione di quelle afferenti alla gestione del personale e di quelle che gli erano state segnalate per particolari ragioni o si erano rivelate di particolare sensibilità. Nel C.d.A. del 26 aprile 2016 erano state portate 54 proposte, tra cui una di particolare rilevanza relativa al personale tecnico amministrativo. Il rapporto tra i membri del C.d.A. e i funzionari proponenti era sempre stato improntato a estrema fiducia e mai erano stati espressi dubbi sulla buona fede dei proponenti. Nel caso di specie, non vi erano motivi per ritenere che le affermazioni del RUP sull'esistenza di una prescrizione del Genio civile non fossero rispondenti al vero.

L'asserito affidamento da parte del direttore generale dell'esecuzione

immediata dei lavori alla Lauredil s.r.l. prima della delibera del C.d.A. del 26 aprile 2016 derivava da un'errata ricostruzione degli eventi, in quanto tale circostanza non trovava conforto né nella disciplina né nella realtà fattuale ed era priva di riscontro probatorio. Infatti, non aveva sottoscritto alcun provvedimento di affidamento e non aveva mai avuto contatti con la ditta, sottolineando che un tale provvedimento non era stato rinvenuto negli atti della Procura. Inoltre, in base agli artt. 175 e 176, d.p.r. n. 207/2010 il direttore generale non aveva la legittimazione ad assumere tale provvedimento, la cui adozione rientrava nella competenza del responsabile del procedimento e del tecnico incaricato, mentre alla stazione appaltante era attribuita la successiva deliberazione di affidamento dei lavori.

Osservava altresì di essere stato indotto in errore dalle false ragioni prospettate, al pari del C.d.A.

Contestava la sussistenza del danno, per l'erroneità dell'assunto secondo cui, qualora si fosse svolta la procedura di gara, l'Università avrebbe scontato un maggior ribasso. Infatti, i lavori affidati alla Lauredil s.r.l. applicavano un ribasso del 5,00 per cento sui prezzi già ribassati del 5,30 per cento del primo contratto d'appalto del 2014, in forza dei prezziari vigenti nel periodo 2009/2013 e non revisionati al 2016, così realizzando un risparmio di denaro pubblico. Inoltre, il richiamo al ribasso medio del 25,89 per cento preso a parametro di calcolo del danno dalla Procura si riferiva ai ribassi medi rilevati nella Provincia e non al ribasso medio praticato dall'Università stessa, che nel periodo era attestato al 10/12 per cento. Tali valutazioni imponevano almeno una riduzione del *quantum* calcolato nella citazione.

4. Con memoria dell'11 giugno 2024 si costituiva in giudizio l'arch.

Antonino Carlo Di Federico, che affermava l'infondatezza delle contestazioni, chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, la riduzione dell'importo del danno posto a suo carico.

Con riferimento ai presupposti per l'affidamento dei lavori di cui al progetto preliminare del 26 febbraio 2016, affermava che, nonostante non vi fosse la ragione di urgenza connessa all'interlocuzione con il Genio civile, un'urgenza era comunque da ritenersi sussistente, considerato l'andamento del procedimento e stante la necessità di valutare l'azione amministrativa nel suo complesso. Il progetto originario del 2007 aveva infatti subito modifiche progettuali imposte sia dalla committenza (nella persona del preside della Facoltà di architettura, che aveva richiesto il rinnovamento immediato degli impianti siti nei locali interessati dall'appalto) sia, sotto il profilo tecnico ed esecutivo, dall'attività di calcolo e di progetto dell'ing. Bagagli, responsabile strutturale per l'impresa aggiudicataria, in conformità all'esito del confronto con il RUP e con il Genio civile. A ciò si aggiungeva la necessità di evitare interferenze con la ditta presente in cantiere per i lavori già in esecuzione, i quali non potevano scontare i tempi tecnici per l'indizione di una nuova gara per la realizzazione di impianti da eseguire nella medesima area di cantiere. Inoltre, l'area doveva essere restituita all'utenza studentesca in tempi stretti considerando l'inizio imminente delle lezioni. Tali considerazioni erano rinvenibili nella relazione tecnica illustrativa dell'arch. Di Federico del febbraio 2016, nella delibera del C.d.A. n. 220/2016, nel contratto di appalto del 25 luglio 2016, ed erano confermate dalle dichiarazioni rese dal convenuto nell'udienza del 7 novembre 2023 dinanzi al Tribunale penale. Erano altresì desumibili dal dato contabile del valore dei lavori affidati in via d'urgenza, che

solo per un ottavo del totale riguardavano l'adattamento sismico, essendo il resto riferito all'innovazione degli impianti e della pavimentazione. Sarebbe stato riduttivo circoscrivere l'applicazione dell'affidamento diretto di cui all'art. 57, d.lgs. n. 163/2006 all'ipotesi della sicurezza pubblica o dell'emergenza, considerato che la valutazione discrezionale del presupposto dell'urgenza prodromica all'affidamento diretto di un appalto pubblico era ammissibile anche per superare l'esigenza di soddisfare pubbliche necessità e per evitare futuri nocimenti di interessi costituzionalmente prevalenti.

Riepilogava l'iter dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, evidenziando di aver optato per continuare le lavorazioni previste nel progetto iniziale e nella perizia di variante tecnica approvata dal C.d.A. il 26 maggio 2015, studiando come incardinare i nuovi interventi richiesti con il progetto in variante. A tali profili si era poi aggiunta l'iniziativa del Preside della facoltà di architettura che, dopo plurime richieste verbali, con nota del 29 gennaio 2016 aveva chiesto la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, di climatizzazione e degli impianti elettrici e speciali, nonché la previsione di pavimentazioni resilienti e di opere varie di finitura e di raccordo con quelle dell'appalto principale.

Dunque, la soluzione progettuale strutturale prospettata dall'Ing. Bagagli al Genio civile e la richiesta di innovazioni del preside della Facoltà di architettura erano stati valutati quali elementi idonei a configurare una situazione di urgenza e indifferibilità tale da giustificare l'immediata estensione dell'appalto agli ulteriori lavori mediante affidamento diretto al medesimo appaltatore già operativo in cantiere. Il contratto di appalto del 26 aprile 2016 era causalmente riconducibile alla valutazione comparativa e discrezionale, da

parte dell'Ateneo, di tali fattori, sfruttando la complementarità alle attività di cantiere in corso, al fine di completare l'opera in tempo per la ripresa dell'attività accademica. Sarebbe stato irrazionale e illogico imporre la fine dei lavori strutturali e indire, nel gennaio 2016, una nuova gara per l'impiantistica e la pavimentazione, demolendo i lavori di ristrutturazione appena ultimati, con la maggiorazione connessa all'indizione di una gara, alla nomina della commissione e al disbrigo delle relative attività, in termini di dispendio di tempo e di spesa pubblica.

Il convenuto affermava altresì l'infondatezza e la mancanza di elementi di prova per la contestazione della Procura relativa alla omessa fornitura e posa in opera di pavimentazione in marmo. Il sostegno probatorio era dato dall'assenza di documenti di trasporto e di fatture di acquisto da parte della ditta appaltatrice del materiale necessario, senza considerare che non era compito del RUP verificare la presenza di tale documentazione in capo alla ditta stessa. La previsione, nell'ambito dei nuovi lavori, che la pavimentazione in vinile sarebbe stata incollata "sia sulle pavimentazioni preesistenti in marmo rovinare e non più decorose, sia sulle pavimentazioni grezze collocate sui solai nuovi", andava intesa come scelta di posizionare il pavimento vinilico sulla pavimentazione in marmo già posata e rimasta al grezzo. Per "pavimentazioni grezze collocate sui nuovi solai" era da intendersi quella porzione di circa 160 mq di pavimento in marmo grezzo, cioè non levigato né trattato, e non già l'assenza di marmo e quindi lo strato di cemento o massetto non pavimentato. La G.d.F. non aveva svolto alcun sopralluogo per accertare la mancanza della predetta fornitura e posa in opera. Tale imputazione non era stata formulata neanche in sede penale.

	Sosteneva l'infondatezza e la carenza probatoria in relazione alla	
	contestazione della mancata fornitura degli impianti, non essendo stata	
	eseguita alcuna verifica tecnica né un sopralluogo. Precisava che la	
	progettazione e direzione lavori degli impianti e la relativa contabilità non	
	rientravano nell'incarico del RUP ma erano state commissionate ad altro	
	professionista. Inoltre, in relazione all'utilizzo di tale voce di spesa per altre	
	lavorazioni, come sostenuto dalla Procura, non era stata provata l'inutilità della	
	spesa.	
	Affermava altresì l'inesistenza del danno erariale. Quanto al danno	
	differenziale per la mancata indizione della gara e al criterio utilizzato dalla	
	Procura per il calcolo, rilevava che andava considerato il minor valore dei	
	prezzi applicati nell'affidamento del 2016, essendo stati utilizzati prezzari	
	risalenti al 2009 e in parte al 2013. Andavano inoltre considerati la percentuale	
	media storica dei ribassi applicati dall'Università per l'affidamento di lavori	
	aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso (pari a circa il 12-10,91 per	
	cento) e la percentuale media nazionale dei ribassi relativi all'anno 2016. Sulla	
	base di tali considerazioni, doveva comunque considerarsi una riduzione del	
	<i>quantum</i> calcolato nella citazione (indicando la percentuale dello 0,61 per	
	cento, considerando il 10,91 di ribasso medio e il 10,30 di ribasso offerto da	
	Lauredil nell'affidamento diretto).	
	Escludeva il danno per la contabilizzazione di lavori asseritamente non	
	effettuati, posto che i lavori erano stati eseguiti, nonché il danno da disservizio,	
	considerate l'efficienza ed economicità dell'attività, avendo l'Università potuto	
	soddisfare, nell'arco di un anno, l'interesse di dotare l'Ateneo di nuove aule,	
	con l'ottimizzazione degli spazi interni.	
	- pag. 16 di 31 -	

	In via istruttoria, chiedeva di ammettere consulenza tecnica d'ufficio al	
	fine di verificare, all'esito di un sopralluogo, l'effettiva esecuzione dei lavori di	
	posa del marmo e degli impianti, nonché di acquisire il verbale di trascrizione	
	dell'esame del consulente tecnico di parte nell'ambito del procedimento penale	
	dinanzi al Tribunale penale di Chieti all'udienza del 4 giugno 2024. Chiedeva	
	di ammettere prova testimoniale sui fatti e le circostanze dedotte.	
	5. Alla pubblica udienza del 2 luglio 2024 sono comparsi, come da	
	verbale, il P.M. Di Marco e gli avv. Rossi, Spagnuolo e Crescia.	
	Il P.M. ha ribadito le argomentazioni contenute nell'atto di citazione,	
	sottolineando che nella fattispecie in esame non era ravvisabile alcuna valida	
	ragione che potesse giustificare l'affidamento d'urgenza dell'appalto, e che	
	peraltro si trattava di lavori che, almeno in parte, erano già stati realizzati senza	
	alcuna procedura di affidamento. In merito al danno da concorrenza ha	
	evidenziato che i prezzi rispetto ai quali era stato effettuato il calcolo del	
	ribasso erano basati sul prezziario all'epoca vigente (posto che il prezziario	
	2016 era entrato in vigore nel 2017) e non erano, come affermato dai	
	convenuti, prezzi risalenti nel tempo. Il richiamo alla percentuale di ribasso	
	applicata nella provincia per l'affidamento di appalti era rispondente alla realtà	
	effettiva e dunque forniva un riferimento significativo e attendibile. La	
	percentuale di ribasso applicata dall'Università, citata dai convenuti, non era	
	significativa, essendo stato preso a riferimento un numero esiguo di appalti,	
	anche risalenti nel tempo, e in alcuni casi affidati senza gara.	
	L'avv. Spagnuolo ha ribadito le richieste formulate. Ha sottolineato che	
	la tesi accusatoria si fondava sugli atti dell'inchiesta penale, il cui giudizio era	
	ancora in corso, evidenziando che non vi era stata alcuna contestazione di	
	- pag. 17 di 31 -	

	induzione in errore del C.d.A. Sul danno alla concorrenza ha sostenuto che la	
	Procura avrebbe dovuto fornire la prova dell'inattendibilità del diverso dato	
	fornito dalla difesa, insistendo per l'inesistenza di un effettivo danno	
	differenziale. In merito all'asserita mancata effettuazione di alcuni lavori, ha	
	ribadito l'assenza di prova, con eventuale necessità di CTU, sottolineando che	
	non era stato effettuato alcun sopralluogo per accertare la fondatezza della	
	contestazione.	
	L'avv. Rossi ha richiamato le argomentazioni e conclusioni già espresse	
	nella memoria di costituzione.	
	Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in	
	decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La Sezione è chiamata a pronunciare in merito a distinte fattispecie di	
	danno. In considerazione dell'autonomia delle singole contestazioni, si può	
	procedere a un separato esame delle stesse.	
	2. In primo luogo la Procura ha affermato la responsabilità dell'arch. Di	
	Federico a titolo di dolo e del dott. Del Vecchio a titolo di colpa grave,	
	rispettivamente il primo nella qualità di RUP e direttore lavori e il secondo di	
	direttore generale dell'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti Pescara,	
	per il danno alla concorrenza conseguente all'affidamento in via di urgenza, in	
	assenza dei relativi presupposti, dell'appalto per lavori aggiuntivi relativi alla	
	perizia tecnico-economica del 26 febbraio 2016 alla Lauredil s.r.l., ditta alla	
	quale erano stati affidati i lavori principali, in corso al momento del secondo	
	affidamento.	
	- pag. 18 di 31 -	

La richiesta di condanna deve essere accolta, in quanto fondata e fornita di adeguato supporto probatorio.

2.1. Deve anzitutto rilevarsi che l'affidamento dei lavori in via d'urgenza alla Lauredil s.r.l. in base all'art. 57, d.lgs. n. 163/2006 e agli artt. 175 e 176, d.p.r. n. 207/2010, vigenti *ratione temporis*, è avvenuto in assenza dei necessari presupposti, in quanto non sussisteva alcuna ragione di urgenza idonea a derogare alla disciplina sull'affidamento con procedura di evidenza pubblica.

Come è noto, ai sensi dell'art. 57, d.lgs. n. 163/2006, le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra l'altro "quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara", specificando che "le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti" (comma 2, lett. c). Il ricorso alla medesima procedura è altresì consentito, alle condizioni specificamente previste, "per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera" (comma 5, lett. a). Al riguardo la consolidata giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "il ricorso al sistema di scelta della procedura negoziata senza pubblicazione del bando per la stipula di un contratto relativo a lavori, forniture e servizi pubblici, prevista

dall'art. 57, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva" (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5837/2011; Sez. III, sent. n. 2787/2019). Dunque, la scelta di una stazione appaltante di avvalersi di tale procedura può ritenersi legittima solo in via eccezionale, in presenza dei presupposti previsti per derogare al principio di concorrenza. L'estrema urgenza che giustifica un tale affidamento deve risultare da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti e non deve essere imputabile all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità (cfr. *ex multis* Tar Campania, Salerno, sent. n. 280/2019).

Nella fattispecie, ritiene il Collegio che non sussistevano ragioni idonee a consentire l'affidamento in via diretta. Infatti, come emerge dalla citata delibera del C.d.A. dell'Università n. 220/2016, i lavori aggiuntivi sono stati qualificati come urgenti e indifferibili e riferiti a circostanze sopravvenute e imprevedibili, in quanto ricondotti, da un lato, alla segnalazione dell'Ufficio del Genio civile di Pescara che, con nota del 6 luglio 2015, avrebbe richiesto l'“adeguamento e miglioramento delle strutture in c.a. esistenti e da realizzare; l'adeguamento (miglioramento del comportamento sismico) delle strutture in c.a. di pilastri, travi, solai e pareti; cui ha fatto seguito la loro estensione per la chiusura anche delle altre tre aperture nel solaio che affacciano sul livello -2 degli ex depositi”. Dall'altro sono stati ricondotti sia alla richiesta del 29 gennaio 2016 del direttore del dipartimento di architettura di realizzare nuovi impianti di

illuminazione, di climatizzazione, elettrici e speciali, cui si era aggiunta la previsione di una pavimentazione resiliente per completezza e miglioria qualitativa complessiva, sia all'esigenza di assicurare la non interferenza tra più ditte presenti contemporaneamente sul cantiere, essendo in corso i lavori di cui all'appalto principale.

Al riguardo è anzitutto emersa l'insussistenza della prima delle predette condizioni, falsamente attestata dall'arch. Di Federico negli atti propedeutici all'affidamento. Infatti, la citata comunicazione del 6 luglio 2015 dell'Ufficio del Genio civile di Pescara recava richieste di mere integrazioni documentali, che erano state esaustivamente fornite dal tecnico responsabile per la ditta esecutrice dei lavori, e non segnalava alcuna necessità di procedere con ulteriori interventi indifferibili e urgenti. Tale circostanza risulta del tutto pacifica in quanto, oltre ad essere documentalmente dimostrata e confermata dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, non ha neanche formato oggetto di contestazione da parte degli stessi convenuti.

Le ulteriori ragioni addotte a sostegno dell'urgenza, e in particolare le richieste del direttore del dipartimento di architettura di realizzazione di ulteriori opere e l'esigenza di evitare la presenza di diverse ditte sullo stesso cantiere, non possono invece ritenersi idonee a consentire la deroga, in applicazione della sopra richiamata disciplina. Le richieste di ulteriori lavorazioni provenienti da un organo interno dell'amministrazione appaltante, infatti, non costituiscono circostanze imprevedibili o impreviste, non imputabili alla stazione appaltante, essendo riferibili a profili di generico miglioramento funzionale, come tali non solo non necessarie, ma anche prevedibili fin dall'originaria fase di programmazione dei lavori principali. Né l'esigenza di evitare l'eventuale

contemporanea presenza di più ditte nel medesimo cantiere può di per sé giustificare deroghe all'applicazione della disciplina in materia di affidamento degli appalti.

2.2. La condotta dell'arch. Di Federico appare caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, in quanto sorretta dalla coscienza e volontà delle azioni e dell'evento dannoso.

Appare di tutta evidenza che il convenuto era pienamente consapevole dell'insussistenza dei presupposti per qualificare i lavori come urgenti e indifferibili, tanto da dichiararne falsamente la riconducibilità a una non esistente segnalazione dell'Ufficio del Genio civile di Pescara, così condizionando la scelta della procedura di affidamento, escludendo il necessario confronto concorrenziale, e determinando il conseguente danno alla concorrenza.

Né può ritenersi sussistente la buona fede del convenuto in merito alla possibilità di ricorrere all'affidamento d'urgenza in relazione alle ulteriori motivazioni addotte, come sopra indicate. Al riguardo è infatti sufficiente osservare che, ove le stesse fossero state effettivamente considerate dal medesimo quali valide ragioni da porre a fondamento della procedura adottata, non vi sarebbe stato alcun motivo per indicare falsamente la sussistenza di una richiesta dell'Ufficio del Genio civile.

2.3. È altresì sussistente la responsabilità a titolo di colpa grave del dott. Del Vecchio, nel ruolo di direttore generale dell'Ateneo, per aver disposto l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 176, d.p.r. n. 207/2016, con affidamento alla ditta Lauredil s.r.l., appaltatrice dei lavori principali. Tale condotta è caratterizzata da grave negligenza e imperizia nell'assolvimento dei propri

doveri d'ufficio, avendo proceduto omettendo ogni verifica circa la sussistenza dei presupposti ai quali gli artt. 175 e 176, d.p.r. 207/2010 subordinavano il ricorso alla procedura di somma urgenza e avendo omesso l'adozione dei necessari adempimenti, anche motivazionali, ivi incluso il verbale di cui al citato art. 175.

È opportuno considerare che l'intervenuto affidamento dei lavori in via di urgenza da parte del dott. Del Vecchio prima della delibera del C.d.A., seppure in assenza di forme particolari, risulta espressamente affermato sia nella già citata delibera n. 220/2016 del C.d.A. (ove si afferma che il C.d.A. prende "atto che per le ragioni di somma urgenza indotte dalla necessità esposte in narrativa, allo scopo di eliminare i pericoli connessi alla sovrapposizione di più imprese in cantiere incombente, i lavori sono stati affidati dal direttore generale che ha disposto – ai sensi dell'art.176 del d.p.r. 207/2010 – l'esecuzione immediata dei lavori strutturali urgenti direttamente alla ditta Lauredil s.r.l., appaltatrice dei lavori principali di cui in narrativa, in ragione della indifferibilità, contingibilità ed urgenza, nonché della non interferenza tra più ditte presenti contemporaneamente sul cantiere per escludere così ogni eventuale rischio"), sia nel contratto del 25 luglio 2016, stipulato con la ditta successivamente alla delibera stessa e sottoscritto dallo stesso dott. Del Vecchio (ove si afferma che "per le ragioni d'urgenza indotte dalla necessità di adeguare le strutture portanti in cemento armato alle prescrizioni del Genio civile di Pescara, i lavori vennero affidati dal direttore generale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'interesse dell'Università, in ragione dell'indifferibilità, contingibilità ed urgenza, nonché della non interferenza tra più ditte contemporaneamente sul cantiere, escludendo così ogni rischio, direttamente alla società Lauredil

s.r.l.”). Tali dichiarazioni, una delle quali contenuta in un atto sottoscritto dal medesimo dott. Del Vecchio, possono dunque ritenersi adeguata prova dell'intervenuto affidamento contestato, pur prescindendo dalla relativa prova documentale.

Al riguardo, oltre a richiamare i poteri e i compiti attribuiti al direttore generale dalla l. n. 240/2010 (recante norme in materia di organizzazione dell'Università, di personale accademico e reclutamento) e dall'art. 16, d.lgs. n. 165/2001 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), risulta evidente il coinvolgimento effettivo del direttore generale nel procedimento di affidamento. D'altro canto, la verifica circa la sussistenza dei presupposti giuridici per l'affidamento d'urgenza, nei termini sopra evidenziati, era una prestazione esigibile nei confronti del dott. Del Vecchio nel proprio ruolo di direttore generale dell'Ateneo, in quanto di facile riscontro sulla base del mero esame della documentazione citata.

2.4. Sussiste altresì il contestato danno alla concorrenza.

Esso si realizza “quando il mancato ricorso alle regole dell'evidenza pubblica determina una lesione al patrimonio pubblico configurata quale percentuale di mancato ribasso, ingiustamente perduta, in misura percentuale, su ogni singolo (maggiore) pagamento che viene effettuato” (Sez. I appello, sent. 118/2021). Esso non si configura quale danno *in re ipsa*, sulla base della mera violazione dei principi che regolano le procedure ad evidenza pubblica, stante la necessità che la Procura regionale provi che la deviazione dai parametri della corretta azione amministrativa abbia comportato un effettivo danno patrimoniale all'Ente pubblico, quantificato nella somma che

l'Amministrazione avrebbe potuto risparmiare ove fosse stata regolarmente espletata la procedura di gara. Una tale prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo, ferma restando la necessità di una comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti all'esito di gare per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione, prendendo quale riferimento criteri caratterizzati dalla maggiore aderenza possibile alla concreta situazione all'esame (cfr., ex multis, Sez. I appello, sent. 118/2021 e n. 392/2022; Sez. III appello, sent. n. 199/2020). La sussistenza del danno prescinde dall'eventuale accertamento di una condotta rilevante ai fini penali, trattandosi di valutazioni del tutto autonome, basate su distinti elementi.

Sulla base delle esposte coordinate interpretative, può ritenersi adeguatamente raggiunta la prova della sussistenza del danno da concorrenza quantificato dalla Procura nella somma di euro 41.723,62, quale minor costo che, in via presuntiva, l'Università avrebbe sostenuto se si fosse rivolta al mercato con lo svolgimento di una gara, stante la differenza tra la percentuale di ribasso applicata dalla Lauredil s.r.l. (10,30 per cento sull'importo dei lavori, pari a euro 263.157,44) e la percentuale media di ribasso astrattamente applicabile alla fattispecie, come individuata dalla Procura aderendo alla ricostruzione ipotizzata dalla G.d.F. (pari al 25,89 per cento). Più specificamente, il danno è stato presuntivamente quantificato prendendo a riferimento gli importi dei ribassi applicati negli appalti aventi analogo oggetto, desunti da una fonte dotata di idonea affidabilità (Osservatorio dei lavori pubblici per l'Abruzzo), relativi ad un circoscritto ambito territoriale di riferimento (provincia di Chieti), per un contesto temporale ragionevolmente prossimo (con riguardo all'annualità 2014, quale ultima

annualità all'epoca disponibile).

Prive di fondamento devono ritenersi le eccezioni volte a utilizzare quale parametro di riferimento le percentuali di ribasso praticate negli affidamenti effettuati dall'Università stessa, considerato che, come rilevato dal P.M. in udienza, la difesa ha prospettato l'applicazione di tale diverso criterio di riferimento senza tuttavia fornire dimostrazione della sua idoneità ai fini di interesse, in considerazione del limitato riferimento temporale e numerico, nonché delle diverse modalità di affidamento degli appalti presi in considerazione. Giova sottolineare che, avendo la Procura fornito un adeguato supporto probatorio al proprio assunto accusatorio circa l'individuazione e quantificazione del danno, l'onere di fornire un diverso e idoneo criterio di riferimento incombe sul convenuto che intenda superare tale prova, restando altrimenti l'eccezione priva della necessaria prova.

Parimenti infondate sono le eccezioni relative ad un risparmio derivante dal prezzario preso a riferimento, asseritamente risalente nel tempo, risultando invero utilizzato il prezzario all'epoca vigente.

2.5. Conclusivamente, in conformità alla prospettazione attorea, l'arch. Di Federico deve essere condannato al pagamento della somma di euro 41.723,62, pari all'intero danno alla concorrenza contestato, essendo chiamato a rispondere a titolo di dolo. Il dott. Del Vecchio, stante la configurabilità della responsabilità a titolo di colpa grave, deve essere condannato, in via sussidiaria, al pagamento della somma di euro 20.861,81, pari al 50 per cento del danno stesso, in considerazione del suo apporto alla complessiva configurazione della fattispecie. Su dette somme, già comprensive di rivalutazione monetaria, sono da applicare gli interessi legali

dal momento del deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

3. La Procura ha altresì contestato all'arch. Di Federico di aver dolosamente attestato, in relazione all'appalto principale, l'esecuzione di lavorazioni che non erano state effettivamente eseguite, così consentendone l'indebito pagamento. Si fa riferimento, in particolare, alla posa di pavimento in marmo per euro 17.469,26 e all'adeguamento e sistemazione dell'impianto elettrico per euro 10.015,95.

3.1. Deve essere respinta la richiesta di condanna relativa all'asserita mancata esecuzione dei lavori relativi alla posa del pavimento in marmo per euro 17.469,26.

Secondo la prospettazione attorea la relativa lavorazione, seppure attestata come eseguita da parte dell'arch. Di Federico, era da ritenersi non realmente effettuata, considerato che il secondo affidamento di lavori aveva previsto la fornitura e posa in opera di "pavimentazioni resilienti in vinile e incollate sia sulle pavimentazioni preesistenti in marmo rovinate e non più decorose, sia sulle pavimentazioni grezze collocate sui solai nuovi", così desumendosi l'assenza del pavimento in marmo. Inoltre, la G.d.F. non aveva rinvenuto, agli atti della Lauredil s.r.l., le fatture di acquisto del materiale necessario.

Pur condividendo le perplessità espresse dalla Procura regionale circa la ragionevolezza della scelta di collocare un pavimento in vinile a copertura del pavimento in marmo appena posato, deve tuttavia rilevarsi che la contestazione non appare fornita di adeguata prova.

Infatti, la mera mancanza di fatture di acquisto del materiale da parte della Lauredil s.r.l. non appare dirimente ai fini di interesse, stante la possibilità

che il materiale sia stato comunque acquisito o già detenuto dalla ditta, e trattandosi comunque di circostanza non riferibile alla responsabilità del RUP e direttore dei lavori. Si aggiunga, inoltre, che la contestazione avrebbe potuto essere riscontrata con certezza in fase istruttoria con un apposito sopralluogo, verificando la sussistenza *in loco* del pavimento in marmo sotto quello in vinile.

3.2. Deve essere invece accolta la richiesta di condanna per l'indebito pagamento dei lavori per l'adeguamento e la sistemazione dell'impianto elettrico per euro 10.015.95, non eseguiti perché sostituiti dalla realizzazione di un nuovo impianto elettrico affidato con l'appalto di somma urgenza.

Al riguardo l'assunto accusatorio può ritenersi provato in via presuntiva sulla base di una pluralità di elementi e circostanze. Rileva anzitutto l'inserimento e la realizzazione di tali medesime lavorazioni nell'appalto affidato in via di urgenza (e il cui *iter* di elaborazione e approvazione si era svolto mentre erano ancora in corso i lavori dell'appalto principale), così consentendo di considerare del tutto inverosimile che l'impianto elettrico previsto dal primo appalto fosse stato effettivamente realizzato, per essere pressoché contestualmente smantellato e nuovamente realizzato dalla medesima ditta. Risulta altresì rilevante la corrispondenza tra la ditta appaltatrice e l'Ateneo (cfr. email del 10 agosto 2016, in allegato n. 22 alla segnalazione della G.d.F.), nella quale si afferma che nel SAL finale relativo al primo appalto la voce di contabilizzazione relativa all'adeguamento e sistemazione dell'impianto elettrico (la voce n. 93), sulla base di accordi intercorsi, sarebbe stata utilizzata per ulteriori e diverse lavorazioni, non specificamente individuate ("per evitare di mettere nuovi prezzi avevamo concordato di utilizzare la voce 93 «adeguamento e sistemazione dell'impianto

	elettrico esistente» per coprire tutti gli interventi non previsti e che trovi elencati	
	all'interno della voce”), così consentendo di ritenere che l'impianto elettrico non	
	fosse stato effettivamente realizzato, posto che il pagamento effettuato a tale	
	titolo risulterebbe invece riguardare prestazioni diverse. Deve essere al	
	riguardo sottolineato che l'utilità per l'Ateneo di tale diverso utilizzo delle	
	somme formalmente riferite al pagamento dell'impianto elettrico avrebbe	
	dovuto essere provata dal convenuto stesso in via di eccezione, ove rilevante	
	ai fini della insussistenza dell'asserita responsabilità, non gravando sulla	
	Procura un simile onere probatorio.	
	Dunque, la falsità della contabilità tenuta dal direttore dei lavori, con	
	l'attestazione dell'effettuazione della lavorazione in esame, ha consentito la	
	liquidazione di un corrispettivo per lavori non effettivamente realizzati, così	
	cagionando il corrispondente danno all'Amministrazione, pari a euro	
	10.015,95. Su detta somma, oggetto di rivalutazione monetaria dal momento	
	del pagamento fino al deposito della presente sentenza, sono altresì dovuti gli	
	interessi legali dalla data del deposito fino all'effettivo soddisfo.	
	4. Da ultimo, la Procura ha contestato all'arch. Di Federico il danno per	
	euro 1.384,00 per il disservizio arrecato alla funzionalità degli uffici di	
	appartenenza e per i costi sostenuti per l'accertamento delle irregolarità	
	rilevate, quale conseguenza delle sopra rappresentate condotte.	
	La richiesta di condanna per il danno da disservizio deve essere	
	respinta. Nella fattispecie, infatti, non emerge alcuna adeguata prova di un tale	
	danno, non potendo esso essere ricondotto alla mera sussistenza di una	
	condotta illecita causativa di un danno patrimoniale.	
	5. Alla luce di quanto finora esposto, devono essere respinte le richieste	
	- pag. 29 di 31 -	

	istruttorie formulate dai convenuti relative all'acquisizione di prove testimoniali	
	e di CTU.	
	Allo luce del rigetto della richiesta di condanna in relazione alla posa del	
	pavimento in marmo, deve ritenersi assorbita la relativa richiesta di CTU.	
	In considerazione dell'esauritivo materiale probatorio acquisito agli atti	
	del presente giudizio e alla luce delle rappresentate motivazioni, appare invece	
	superflua l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova richiesti.	
	6. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza	
	e sono liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione	
	estensiva dell'art. 31, comma 5, c.g.c.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	<i>La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta</i>	
	<i>ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,</i>	
	CONDANNA	
	- <i>l'arch. Antonino Carlo Di Federico al pagamento di euro 51.739,57</i>	
	<i>(cinquantunomilasettecentotrentanove/57), in favore dell'Università degli studi</i>	
	<i>G. D'Annunzio di Chieti Pescara, oltre rivalutazione monetaria come da</i>	
	<i>motivazione da calcolarsi solo sulla posta di danno di euro 10.015,95, e</i>	
	<i>interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo pagamento;</i>	
	- <i>il dott. Filippo Del Vecchio, in via sussidiaria, al pagamento di euro</i>	
	<i>20.861,81 (ventimilaottocentosessantuno/81), in favore dell'Università degli</i>	
	<i>studi G. D'Annunzio di Chieti Pescara, già comprensivi di rivalutazione</i>	
	<i>monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo</i>	
	<i>pagamento.</i>	
	<i>Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota</i>	
	- pag. 30 di 31 -	

	a cura della Segreteria, gravano sui convenuti soccombenti.	
	Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.	
	Il giudice estensoreIl Presidente	
	(Paola Lo Giudice)(Bruno Tridico)	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria, lìIl Direttore della Segreteria	
	25/09/2024Dott.ssa Antonella Lanzi	
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	Giudizio N. 20654/R.	
	Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art.	
	31, comma 5, con nota a margine della suesesa sentenza di condanna	
	pronunziata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel	
	giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro:	
	Antonino Carlo Di Federico, Filippo Del Vecchio.	
	FogliImporto	
	-Originale atto di citazione / 16,00	
	- D.P. di fissazione udienza / 16,00	
	- Originale sentenza di condanna / 16,00	
	Totale 48,00	
	(Diconsi euro quarantotto/00) posti a carico dei soccombenti Antonino Carlo	
	Di Federico, Filippo Del Vecchio.	
	Il direttore della Segreteria	
	dott.ssa Antonella Lanzi	
	(firmato digitalmente)	
	- pag. 31 di 31 -	